

Ferretti S.p.A.

Politica in materia di diversità degli Organi di Amministrazione e Controllo

Articolo 1 Premessa

La presente politica (la "**Politica**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di Ferretti S.p.A. (la "**Società**" o "**Ferretti**") in data 21 dicembre 2021 e modificata in data 18 maggio 2023, su proposta del Comitato Nomine (il "**Comitato**") e con il parere favorevole del Collegio Sindacale (il "**Collegio**"), definisce e individua i criteri di diversità del Consiglio e del Collegio in termini di età, composizione di genere e percorso formativo e professionale dei componenti degli stessi organi, sulla base delle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie, dei regolamenti interni alla Società, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "**Codice**"), al quale la Società aderisce¹, e con il Codice di Corporate Governance e la Relazione sulla Corporate Governance illustrata nell'Allegato 14 delle Regole che Disciplinano la Quotazione di Titoli sullo *Stock Exchange of Hong Kong Limited*.

La presente Politica si riferisce alla composizione del Consiglio, ivi inclusi i comitati endo-consiliari, e del Collegio di Ferretti.

Essa si rivolge in particolare ai soggetti coinvolti nel procedimento di selezione e nomina dei componenti del Consiglio e del Collegio della Società e quindi:

- agli azionisti che, ai sensi di legge e di statuto, intendano presentare liste di candidati alla nomina del Consiglio e del Collegio;
- all'assemblea degli azionisti chiamata a nominare il Consiglio e il Collegio;
- al Consiglio "uscente" della Società, nel caso in cui – in sede di rinnovo del Consiglio – intenda presentare una propria lista di candidati;
- al Consiglio della Società, oltre che agli azionisti, nel caso in cui – in corso di mandato – si renda necessario provvedere alla sostituzione di un componente del Consiglio ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Restano in ogni caso fermi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché le situazioni di incompatibilità e/o decadenza previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari, dallo Statuto sociale e dal Codice.

La presente Politica viene adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-*bis*, comma 2, lett. d- *bis*) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

Articolo 2 Principi

¹ Il riferimento è al Principio VII e alla Raccomandazione 8 del Codice.

Il Consiglio della Società pone grande attenzione ai temi della diversità e inclusione e considera i medesimi quali elementi fondamentali della cultura aziendale di un Gruppo multinazionale quale è Ferretti per la sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività d'impresa.

Il Consiglio di Ferretti ritiene che la diversità nella propria composizione e in quella del Collegio sia uno strumento fondamentale per l'arricchimento della dialettica e la promozione del dibattito all'interno degli organi sociali, di processi decisionali bilanciati e dell'indipendenza dell'operato del Consiglio e del Collegio e, pertanto, auspica che nella composizione dei propri organi sociali sia perseguito un obiettivo di integrazione di profili manageriali, professionali e accademici, anche di carattere internazionale, e che si tenga altresì conto di una equilibrata rappresentanza di genere nonché dei benefici che possono derivare dalla presenza di diverse anzianità di carica.

Nel determinare la composizione del Consiglio e del Collegio, si deve, pertanto, tener conto di una serie di fattori per raggiungere l'ottimale composizione degli organi sociali in termini di diversità, tra cui, a titolo esemplificativo, il genere, l'età, il percorso culturale e formativo, l'etnia, l'esperienza professionale, le competenze, le conoscenze e l'anzianità di carica. Ferretti ritiene che tali caratteristiche consentano agli organi sociali di esercitare nel modo più efficace i propri compiti, potendosi avvalere, ai fini dell'assunzione delle proprie decisioni, del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista.

Nell'ambito del processo di selezione dei candidati sulla base dei principi di diversità delineati nella presente Politica, si terrà altresì conto delle norme e dei principi universalmente accettati di non discriminazione (sulla base, ad esempio, dell'origine etnica, della razza, di disabilità o dell'orientamento sessuale).

Articolo 3

Criteri di diversità relativi alla Composizione del Consiglio

Il Consiglio effettua con cadenza almeno annuale o nelle diverse tempistiche previste di volta in volta dal Codice e dalle leggi e dai regolamenti applicabili, un'autovalutazione sul proprio funzionamento, dimensione e composizione nonché su quello dei propri comitati.

Nel condurre tale autovalutazione, il Consiglio verifica che siano adeguatamente rappresentate le competenze professionali e manageriali tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diverse fasce d'età e anzianità di carica, genere e competenze professionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che i seguenti criteri dovrebbero essere presi in considerazione con riferimento alla propria composizione:

- (i) i membri del Consiglio della Società sono nominati in relazione al modello di *business* e alle esigenze specifiche della Società e devono avere adeguate competenze, esperienze e differenti punti di vista;
- (ii) i candidati amministratori devono conformarsi ai seguenti principi:
 - a) devono rispettare le leggi, i regolamenti e lo Statuto per garantire discussioni efficaci in seno al Consiglio e consentire al medesimo di prendere decisioni tempestive e ponderate;
 - b) devono possedere le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per svolgere le loro funzioni;
 - c) la nomina di tali candidati contribuisce a creare una struttura professionale adeguata del Consiglio; e
 - d) il Consiglio composto da tali candidati dovrebbe possedere competenze diversificate in funzione delle esigenze aziendali della Società.
- (iii) i componenti del Consiglio, ai sensi dello statuto, devono possedere i requisiti di indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited, un numero di amministratori rappresentante almeno un terzo dei componenti del Consiglio, in ogni caso non inferiore a tre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla regolamentazione dello Stock Exchange of Hong Kong Limited;
- (iv) il Consiglio deve essere composto da Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato nella misura minima richiesta alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited), tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato;
- (v) tenendo conto del settore in cui opera il Gruppo, si raccomanda che i Consiglieri abbiano preferibilmente maturato competenze nelle materie economiche, finanziarie, contabili, di gestione del rischio, di *marketing*, di *digital innovation* o sostenibilità/ESG, al fine di ottenere un mix di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari; il profilo internazionale, valutato sulla base dell'attività manageriale, professionale o istituzionale svolta in un contesto internazionale da ciascun Amministratore (indipendentemente dalla nazionalità), è parimenti considerato importante;
- (vi) all'interno del Consiglio dovrebbero essere presenti persone di diversa età e anzianità di carica, in modo tale che sia favorita la creazione di un giusto equilibrio tra esperienza, continuità, innovazione e propensione al rischio.

In aggiunta, in linea con quanto previsto nel Codice, all'interno del Consiglio è garantita la presenza di almeno un soggetto che possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, la presenza di almeno un soggetto che possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e

finanziaria o di gestione dei rischi nonché la presenza di almeno un soggetto che possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza sulle tematiche di sostenibilità sociale e ambientale.

Articolo 4

Criteri di diversità relativi alla Composizione del Collegio

Il Consiglio della Società ritiene che i seguenti criteri dovrebbero essere presi in considerazione con riferimento alla composizione del Collegio:

- (i) il Collegio deve essere composto da Sindaci (ivi inclusi i Sindaci Supplenti) appartenenti al genere meno rappresentato nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited), tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato;
- (ii) i Sindaci devono possedere i requisiti d'indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile;
- (iii) all'interno del Collegio dovrebbero essere presenti persone di diversa età e anzianità di carica, in modo tale che sia favorita la creazione di un giusto equilibrio tra esperienza, continuità, innovazione e propensione al rischio;
- (iv) i Sindaci dovrebbero essere rappresentati da figure con un profilo professionale e/o accademico e/o istituzionale tale da realizzare un mix di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari che, in virtù delle loro caratteristiche, possano consentire un ottimale svolgimento del compito di vigilanza assegnato al Collegio;
- (v) il Collegio dovrebbe essere composto principalmente da Sindaci aventi competenze in settori imprenditoriali affini a quello della Società e del Gruppo.

Articolo 5

Aggiornamenti e Modifiche della Politica

Il Consiglio, con il supporto del Comitato, è responsabile dell'attuazione di questa Politica, ne garantisce l'efficacia, e descrive la composizione del Consiglio e del Collegio in termini di diversità nella Relazione sulla Corporate Governance (inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF). Il Collegio è responsabile del monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione della presente Politica.

La Politica è sottoposta a revisione con cadenza almeno annuale, al fine di garantirne, l'adeguatezza e l'attualità rispetto a eventuali mutamenti e sviluppi che potrebbero subentrare nella legislazione applicabile, nel mercato e nelle *best practice*.

Eventuali modifiche o revisioni della presente Politica sono approvate dal Consiglio, su proposta del Comitato, tenendo conto anche degli esiti dell'autovalutazione annuale del Consiglio, ad eccezione di quelle di minor rilievo richieste da norme imperative o dall'evoluzione della normativa applicabile, per i quali è conferita delega permanente all'Amministratore Delegato che riferisce al Consiglio alla prima occasione utile

Articolo 6 **Pubblicazione sul sito**

La presente Politica sarà pubblicata sul sito *web* della Società quale informativa per il pubblico. Una sintesi della presente Politica sarà resa nota nella Relazione sulla Corporate Governance (inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF).

Articolo 7 **Obiettivi misurabili**

Il Consiglio, di tanto in tanto, formulerà obiettivi misurabili per la Politica. La Società renderà nota, su base annuale, la sintesi della presente Politica e lo stato di avanzamento degli obiettivi misurabili formulati per la presente Politica nella Relazione sulla Corporate Governance (inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF).

Articolo 8 **Prevalenza**

In caso di incongruenze tra la versione italiana, cinese e inglese della presente Politica, prevarrà la versione italiana.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

La presente Politica, come modificata dal Consiglio in data 18 maggio 2023, entra in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan e il Comitato sarà responsabile dell'interpretazione della medesima.